

Raccomandazione 81

RACCOMANDAZIONE SULL'ISPEZIONE DEL LAVORO¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 19 giugno 1947, per la sua trentesima sessione,

Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una raccomandazione a completamento della Raccomandazione sull'ispezione del lavoro, 1923, e della Convenzione sull'ispezione del lavoro, 1947,

adotta, oggi undici luglio millenovecentoquarantasette, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sull'ispezione del lavoro, 1947:

Considerato che la Raccomandazione sull'ispezione del lavoro, 1925, e la Convenzione sull'ispezione del lavoro, 1947, prevedono l'organizzazione di servizi di ispezione del lavoro e che è opportuno completare le relative disposizioni con nuove raccomandazioni,

La Conferenza raccomanda agli Stati membri di applicare le seguenti disposizioni, non appena lo permettano le condizioni nazionali, e di presentare all'Ufficio internazionale del lavoro, in conformità a ciò che deciderà il Consiglio d'amministrazione, dei rapporti sulle misure adottate per metterle in pratica:

I. COMPITI DI PREVENZIONE DEI SERVIZI DI ISPEZIONE DEL LAVORO

1. Chiunque si proponga di aprire uno stabilimento industriale o commerciale o di succedere nella gestione di un tale stabilimento, o di iniziare ad esplicare un'attività che, a giudizio dell'autorità competente, è in larga misura soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui gli ispettori sono incaricati di garantire l'applicazione, dovrà innanzitutto notificarlo al servizio competente dell'ispezione del lavoro, sia direttamente, sia per l'intermediario di un'altra autorità designata.

2. Gli Stati membri dovrebbero adottare disposizioni in virtù delle quali i progetti relativi a nuovi stabilimenti, a nuove installazioni o a nuovi procedimenti di fabbricazione potrebbero essere sottoposti, per consiglio, al servizio competente dell'ispezione del lavoro allo scopo di sapere se detti progetti ren-

¹ Traduzione in italiano non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), *Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del lavoro 1919-1968* [a cura della SIOI], Padova, 1969.

derebbero difficile o impossibile l'applicazione della legislazione nazionale sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori; se sarebbero tali da costituire un pericolo per l'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

3. Con riserva di qualsiasi ricorso che potrebbe essere previsto dalla legislazione nazionale, la messa in opera di progetti di nuovi stabilimenti, di nuove installazioni o di nuovi procedimenti di produzione, che sono considerati dalla legislazione nazionale pericolosi o insalubri, dovrebbe essere condizionata all'esecuzione di tutte le modifiche ordinate da detto servizio nell'interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori.

II. COLLABORAZIONE DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI PER QUANTO CONCERNE LA SALUTE E LA SICUREZZA

4. (1) Dovrebbero essere adottati dei sistemi di collaborazione fra i datori di lavoro e i lavoratori per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.

(2) Questi sistemi potrebbero consistere nella creazione di comitati di sicurezza o di organismi simili all'interno di ogni impresa o stabilimento e comprendenti rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

5. Rappresentanti dei lavoratori e della direzione, e più particolarmente i membri di comitati di sicurezza o di organismi simili, nei casi in cui tali comitati o tali organismi esistano, dovrebbero essere autorizzati a collaborare direttamente con i funzionari del servizio di ispezione del lavoro nella forma e nei limiti fissati dall'autorità competente, quando si effettuino investigazioni e in particolare in occasione di inchieste sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

6. La collaborazione tra i funzionari dei servizi di ispezione e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbe essere facilitata con l'organizzazione di conferenze, di commissioni miste o di altri organismi simili, nei quali i rappresentanti dei servizi di ispezione del lavoro potrebbero discutere con i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle questioni relative all'applicazione della legislazione del lavoro, nonché alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

7. Dovrebbero essere adottate misure appropriate per istruire e consigliare i datori di lavoro e i lavoratori sulla legislazione del lavoro e su questioni di igiene e di sicurezza, in particolare per mezzo di:

- a) conferenze, emissioni radiofoniche, diffusione di annunci, di ragguagli e di filmati esplicativi che riassumano le disposizioni di legge e suggeriscano dei metodi di applicazione di queste disposizioni e delle misure preventive contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) esposizioni sull'igiene e sulla sicurezza;
- c) corsi sull'igiene e sulla sicurezza industriali nelle scuole tecniche.

II. CONTROVERSIE DI LAVORO

8. Le funzioni degli ispettori del lavoro non dovrebbero comprendere quella di agire in qualità di conciliatori o arbitri nelle controversie di lavoro.

IV. RAPPORTI ANNUALI SULL'ISPEZIONE

9. I rapporti pubblicati annualmente sulle attività dei servizi di ispezione dovrebbero, nella misura in cui ciò sia possibile, fornire le seguenti informazioni dettagliate:

- a) una lista delle leggi e dei regolamenti relativi alle attività dei servizi di ispezione che non siano stati menzionati nei rapporti precedenti;
- b) informazioni sui servizi di ispezione del lavoro che indichino in particolare:
 - i) il numero totale degli ispettori;
 - ii) il numero di ispettori delle diverse categorie;
 - iii) il numero delle ispettrici;
 - iv) dati sulla ripartizione geografica dei servizi di ispezione;
- c) statistiche degli stabilimenti soggetti al controllo dell'ispezione e del numero delle persone impiegate in questi stabilimenti, che indichino in particolare:
 - i) il numero degli stabilimenti soggetti al controllo dell'ispezione;
 - ii) il numero medio delle persone impiegate in questi stabilimenti durante l'anno;
 - iii) dati sulle persone impiegate, classificate secondo le seguenti categorie: uomini, donne adolescenti e ragazzi;
- d) statistiche delle visite di ispezione che indichino in particolare :
 - i) il numero degli stabilimenti visitati;
 - ii) il numero delle visite di ispezione effettuate, classificate a seconda che esse siano state fatte di giorno o di notte;
 - iii) il numero delle persone impiegate negli stabilimenti visitati;
 - iv) il numero degli stabilimenti visitati più di una volta all'anno;
- e) statistiche delle infrazioni e delle sanzioni che indichino in particolare:
 - i) il numero delle infrazioni notificate alle autorità competenti;
 - ii) dati sulla classifica delle infrazioni secondo le disposizioni legali alle quali si riferiscono;
 - iii) il numero delle sanzioni imposte;

- iv) dati sulla natura delle sanzioni inflitte dalle autorità competenti nei diversi casi (multa, prigione, ecc.);
- f) statistiche degli infortuni sul lavoro, che indichino in particolare il numero degli infortuni sul lavoro dichiarati, e dati sulla classifica di questi infortuni:
 - i) per industria e occupazione;
 - ii) a seconda della loro causa;
 - iii) in conformità mortali e non mortali;
- g) statistiche delle malattie professionali che indichino in particolare:
 - i) il numero dei casi di malattia professionale dichiarati;
 - ii) dati sulla classifica di questi casi, per industria e occupazione;
 - iii) dati sulla classifica di questi casi a seconda delle loro cause o delle loro caratteristiche (natura della malattia professionale, delle sostanze tossiche, dei procedimenti di fabbricazione insalubri ecc.) alle quali è dovuta la malattia professionale.